



**Comune di Grado
Provincia di Gorizia**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI
PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART.11
DELLA LEGGE REGIONALE 31
MAGGIO 2002, N.14 – DISCIPLINA
ORGANICA DEI LAVORI PUBBLICI**

Approvato con deliberazione giuntale n.83 dd. 27.03.2007

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del Comune di Grado, le modalità di attuazione per la ripartizione della somma di cui all'art.11 della legge 31 maggio 2002, n.14 e successive modifiche ed integrazioni, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera.

Al fine di incentivare l'attività di progettazione e realizzazione di lavori pubblici, anche riferita ad atti di pianificazione comunque denominati, da parte di soggetti dipendenti del Comune di Grado, è costituito un apposito fondo interno. Il presente regolamento disciplina la costituzione di tale fondo ed i criteri e le modalità per la ripartizione e liquidazione del medesimo al personale coinvolto nelle attività suddette.

Sono escluse dal predetto regolamento tutte le indagini per la valutazione ambientale, per la valutazione geognostica e geotecnica, e comunque tutte le prestazioni di ordine specialistico tra cui gli inserimenti in mappa, frazionamenti, collaudi statici, per le quali è necessario l'apporto di attrezzature e strutture specifiche.

A queste l'Amministrazione dovrà provvedere con finanziamenti previsti in apposito capitolo di bilancio e/o poste all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di spesa.

Gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva rientrano nelle operazioni progettuali.

Gli incarichi possono venire esperiti anche durante le normali ore d'ufficio e le spese necessarie per le diverse attività di progettazione e direzione lavori rientrano nell'ambito delle normali spese di funzionamento dell'Amministrazione, sia per il consumo del materiale sia per l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento degli incarichi stessi.

Gli incentivi di cui al presente regolamento verranno modificati automaticamente nel caso in cui sopraggiungessero nuove disposizioni legislative nazionali o regionali.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. In attuazione dell'art.11 della legge regionale 14/02 il fondo è costituito:

- a) da una somma non superiore al 1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di una opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nei bilanci di previsione dell'Amministrazione comunale. È stabilito un ulteriore incentivo nella misura massima dell'1 per cento, qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici tecnici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a);

- b) dal 30% della tariffa professionale, relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, determinata con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 dicembre 1969, n.6679, aggiornata con l'ultimo indice ISTAT disponibile alla data di affidamento dell'incarico.

2. Per importo posto a base di gara o di un lavoro si deve intendere l'importo dei lavori determinati dal progetto posto a base di gara (oneri della sicurezza inclusi), aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, in economia di cui all'art.23 della LR 14/02 e forniture in opera.

3. Per le perizie di variante e/o suppletive, in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, la percentuale del compenso sarà aggiornata sull'importo complessivo dei lavori al lordo del ribasso relativamente alle prestazioni di cui ai numeri 3,5,6,7 e 8 della tabella n.3 dell'art.13 del presente regolamento e della quota spettante al responsabile del procedimento.

ART. 3 – OPERE E LAVORI

Per opere e lavori di cui alla presente disciplina si intendono gli interventi previsti nel titolo II del bilancio e/o relativo piano esecutivo di gestione, come opere nuove, stralci successivi e di completamento di opere nuove, varianti in corso d'opera e tutte le manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri e risanamenti conservativi.

ART. 4 – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ACCESSORIE

L'attività di progettazione, direzione lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo deve essere svolta con priorità dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione comunale.

In caso di carenza di organico di personale tecnico nell'Amministrazione comunale, la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs.494/96 e s.m.i., nonché lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione possono essere affidati a liberi professionisti ovvero a società di ingegneria.

ART. 5 – ATTI DI PIANIFICAZIONE

Il fondo di cui all'art. 11 della legge 31 maggio 2002, n.14 e successive modifiche ed integrazioni è diretto ad incentivare la pianificazione sia generale che particolareggiata mediante la corresponsione di un importo calcolato nella misura del 30% della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione, redatto all'interno dell'Amministrazione.

ART. 6 – CASI PARTICOLARI

L'attività di progettazione potrà essere svolta anche per conto di privati, previa e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nei casi in cui debbano o intendano eseguire opere o lavori in forza di convenzioni urbanistiche o atti d'obbligo unilaterali, connessi all'attività edilizia.

In tal caso potranno essere assegnate progettazioni inerenti l'arredo urbano ed il verde pubblico, che interessino aree da cedere al Comune, a tecnici interni che non abbiano intersezioni procedurali ed istruttorie con il progetto in affidamento.

In questo caso l'onorario della progettazione, calcolato secondo il tariffario, verrà corrisposto nella misura del 50% al gruppo di progettazione ed il restante 50% verrà introitato in un capitolo "ad hoc" costituente un fondo per realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'Amministrazione Comunale nel caso di opere di particolare valenza economico-progettuale di importo sopra la soglia comunitaria e/o di particolare complessità di tipo tecnico, amministrativo, giuridico e finanziario o procedure di project financing potrà nominare oltre al responsabile del procedimento dei responsabili dei singoli sub-procedimenti da individuare tra tecnici, amministrativi e finanziari sulla base delle specifiche competenze.

Per gli interventi di cui all'art.65 del DPGR 0165/Press del 5 giugno 2003 (lavori in economia) la quota spettante al responsabile del procedimento verrà calcolata sull'importo netto dei lavori aggiudicati per quanto riguardano gli affidamenti per cottimo e sull'importo delle forniture incrementate delle percentuali relative alle diverse tipologie di intervento secondo la tabella di seguito riportata.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	PERCENTUALE DI INCREMENTO (%)
Opere edili	42
Lavori stradali	45
Opere idrauliche	38
Impianti elettrici	50

Opere impiantistiche	48
Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate	50

Tabella 1.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

I progetti dovranno rispettare i dettami dell'art.8 della legge regionale 31 maggio 2002, n.14, e successive modifiche ed integrazioni corredati dagli elaborati progettuali stabiliti dal CAPO III (Progettazione) del DPGR 0165/Press del 5 giugno 2003.

ART. 8 – DIRIGENTE

Al dirigente compete il coordinamento di tutta l'attività, interna ed esterna, di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche dell'Amministrazione ferma restando le competenze che la legge affida al responsabile del procedimento.

Il dirigente provvede:

- 1) alla nomina del responsabile dell'istruttoria, nomina del gruppo di progettazione e direzione lavori, dei collaboratori del responsabile del procedimento, tecnici-amministrativi appartenenti alla propria area e, in accordo con il dirigente competente nomina il gruppo con competenze amministrativo-finanziarie;
- 2) al controllo del rispetto delle priorità d'intervento progettuale definite dall'Amministrazione;
- 3) all'accertamento della conformità e qualità del prodotto finale;
- 4) al controllo dell'iter procedurale di ogni singola opera con l'indizione di conferenze periodiche e, se necessario, relazioni all'Amministrazione;
- 5) nel definire i tempi tecnici per redigere gli atti progettuali.

Qualora necessario, in caso di inerzia del responsabile del procedimento o assenza dello stesso, il dirigente avoca a se le competenze del responsabile del procedimento.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Al responsabile del procedimento, tecnico nominato dall'Amministrazione aggiudicatrice, secondo l'art.5 della legge regionale 14/02, su proposta del dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, compete per ciascun progetto il coordinamento del gruppo di progettazione e/o direzione.

L'incarico di responsabile del procedimento può essere espletato anche dal dirigente. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non sia il dirigente stesso, questi tiene contatti diretti con il dirigente per quanto concerne lo sviluppo dei progetti o dei lavori, informandolo ogni qualvolta vi si frappongono ostacoli o sorgano problemi di qualsiasi natura e proponendo gli atti da sottoporre alla sua firma.

Se svolge le funzioni di progettista o direttore dei lavori, dovrà essere in possesso della laurea o diploma richiesto ed essere abilitato all'esercizio professionale, secondo la normativa vigente.

Nei limiti stabiliti dalla legge regionale 14/02, e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento ha il compito di sovrintendere all'intera procedura, sia della fase progettuale sia della fase realizzativa, fino al collaudo e alla rendicontazione finale, preoccupandosi delle conformità urbanistiche ed ambientali, dell'acquisizione di tutti i pareri e delle approvazioni necessarie e dei finanziamenti garantendo la qualità del prodotto finale.

Qualora intervengano impedimenti gravi nel corso dell'iter tecnico-amministrativo dell'opera causati da inadempienze o inerzia del responsabile del procedimento o del responsabile dell'istruttoria, l'Amministrazione su proposta del Dirigente e/o il Dirigente, per quanto di competenza, provvederanno a revocare gli incarichi.

ART. 10 – PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Il Responsabile del procedimento potrà avvalersi di consulenze esterne nel caso la progettazione richieda specializzazioni non presenti all'interno del proprio gruppo di lavoro.

L'onere conseguente verrà posto a carico del quadro economico del progetto nella voce: Somme a disposizione dell'Amministrazione, Spese Tecniche.

ART. 11 – NUCLEO DI LAVORO (PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE)

Al fine di procedere alla realizzazione di ciascuna opera o lavoro è costituito un nucleo formato da personale interno del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente ed in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche necessarie in relazione al progetto da redigere od opera da realizzare.

Le figure professionali ed operative da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla formulazione e redazione degli elaborati progettuali.

In sede di conferimento dell'incarico sono precisati, lavoro per lavoro, i criteri di scelta, fra i quali:

- 1) caratteristiche e competenza professionale, secondo la normativa vigente;
- 2) qualità ed entità dell'opera da progettare o da dirigere (da impiegare per la sola determinazione della consistenza dei nuclei);
- 3) specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria dei lavori a cui l'opera si riferisce;

All'interno del nucleo di lavoro vengono individuate, secondo i compiti organizzativi, funzionali, professionali ed operativi citati, le seguenti figure:

- a) progettista/i
- b) direttore/i dei lavori;
- c) coordinatore/i in materia di salute e di sicurezza (D.Lgs.494/96);
- d) collaudatore/i;
- e) collaboratori tecnici;
- f) collaboratori amministrativi e finanziari.

La composizione dei nuclei, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal dirigente, sentiti i responsabili del procedimento, con apposito atto.

In detto atto verranno:

- individuate le opere da progettare o da dirigere,
- identificate le risorse economiche disponibili,
- fissato il termine da assegnare al nucleo per la consegna di tutti gli elaborati,
- individuati i singoli dipendenti con indicata la relativa qualifica funzionale, la figura professionale, compreso il responsabile del procedimento ed il progettista o il direttore dei lavori, ed il compito individualmente assegnato,
- attribuire le aliquote per l'individuazione dei compensi da ricavare dalla percentuale dell'importo posto a base di gara, percentuale stabilita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
- si precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate a consuntivo, e proporzionalmente adeguate in base all'effettivo apporto offerto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei componenti il nucleo.

- Sarà eventualmente prevista una riduzione del compenso per ritardi o per inadempienze imputabili alle singole figure del nucleo di lavoro compresa tra il 30% ed il 70% della somma preventivata.

ART. 12 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SOMMA

La somma da ripartire è il risultato di una percentuale derivante dall'addizione delle aliquote percentuali di cui al punto a) e di quelle di cui al punto b):

- a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
 - 1) 0.75% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda Euro 200.00,00;
 - 2) 0.70% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 200.001,00 e € 800.00,00;
 - 3) 0.65% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 800.001,00 e € 5.200.000,00;
 - 4) 0.60% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.200.001,00 e € 25.000.000,00;
 - 5) 0.50% per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 25.000.000,00;
- b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata secondo le seguenti tipologie di intervento:
 - 1) 0.75% per progetti riguardanti nuove opere, ampliamenti, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
 - 2) 0.65% per progetti di manutenzione straordinaria.

Nel caso in cui l'opera sia costituita da più categorie, la % dell'incentivo farà riferimento all'importo a base d'asta alla tipologia di intervento prevalente.

La ripartizione della predetta somma è operata dal dirigente, sulla base di una graduazione percentuale della stessa, oscillante tra una quota minima ed una massima, che tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

La ripartizione spettante ai responsabili del procedimento di cui all'art.6 comma 4 compete al Segretario Generale del Comune con apposito provvedimento.

La somma è attribuita secondo la seguente ripartizione:

- a) responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori tecnici, amministrativi e finanziari verrà riconosciuta la percentuale del 30% nel caso di progettazione interna e dell'80% nel caso di progettazione esterna oppure calcolata

proporzionalmente in caso di incarichi misti, stante il diverso impegno e responsabilità richieste nei due casi di specie;

- b) tecnici che hanno redatto il progetto o diretto l'opera (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione, della direzione e del collaudo firmando i relativi elaborati) il 70%;
- c) collaboratori (tecnici, amministrativi e finanziari che redigono elaborati di tipo descrittivo, progettuali o contabili, che su disposizione del responsabile del procedimento, del progettista e/o del direttore dei lavori, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati, grafici; ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale il 20%);
- d) collaboratori tecnici, amministrativi e finanziari che hanno fornito le prestazioni pur non sottoscrivendone gli elaborati il 10%.

Ogni intervento di investimento dovrà prevedere all'interno del quadro economico, nelle spese a disposizione dell'Amministrazione, una quota che potrà variare dall'1,15% al 2,50%, quale fondo incentivante. Nel caso in cui parte delle prestazioni venga effettuata dai dipendenti e parte dai professionisti esterni, la quota complessiva verrà ripartita in due parti: la prima verrà corrisposta ai dipendenti, la seconda costituirà economia.

La ripartizione della quota spettante al responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori tecnici, amministrativi e finanziari viene ripartita secondo la seguente tabella:

		Colonna A	Colonna B
N	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORI	INCIDENZA PERCENTUALE	INCIDENZA PERCENTUALE
1	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	57	//
2	RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	29	//
3	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORE	//	81
4	RESPONSABILE/COLLABORATORE FINANZIARIO	7	7
5	COLLABORATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO	7	12

Tabella 2. Si applicano le percentuali di cui alla colonna A nel caso in cui la figura del responsabile del procedimento è diversa dal responsabile dell'istruttoria. Si applicano le percentuali di cui alla colonna B nel caso in cui le figure del responsabile del procedimento e dell'istruttoria coincidano.

In casi particolari, a seguito di valutazioni dei dirigenti responsabili, sarà possibile con atto di liquidazione provvedere alla modifica delle percentuali della tabella sopra riportate.

ART. 13 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

Il riparto avverrà secondo quanto stabilito dall'art.12 ed in particolare per i punti b), c) e d) il riparto avverrà secondo quanto stabilito dalla tabella sotto riportata:

N	PRESTAZIONE ATTIVITA'	INCIDENZA PERCENTUALE	INCIDENZA PERCENTUALE
1	PROGETTO PRELIMINARE	10	12
2	PROGETTO DEFINITIVO	18	25
3	PROGETTO ESECUTIVO	20	26
4	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE D.Lvo.494/96	7	//
5	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D.Lvo.494/96	14	//
6	DIREZIONE LAVORI – ASSISTENZA ALLA D.L.	16+8	20+10
7	MISURA E CONTABILITA'	3	3
8	COLLAUDO O CRE	4	4

Tabella 3.

Nel caso in cui venga affidata solo parte della prestazione professionale l'aliquota di cui alla tabella sopra riportata, verrà maggiorata del 25% per incarico parziale nei limiti comunque del fondo stanziato. Nel caso in cui vengano modificati e/o sostituiti in corso d'opera uno o più soggetti cui alla tabella 2 dell'art.12 del presente regolamento, la ripartizione del fondo verrà ripartita secondo le aliquote spettanti delle seguenti fasi:

- | | |
|--|-----|
| 1.) affidamento incarichi professionali: | 8% |
| 2.) progettazione preliminare | 5% |
| 3.) progettazione definitiva | 15% |
| 4.) progettazione esecutiva | 10% |
| 5.) procedure d'appalto | 15% |
| 6.) direzione lavori | 20% |
| 7.) operazioni di collaudo o cre | 7% |
| 8.) rendicontazioni | 20% |

ART. 14 – MODALITA' LIQUIDAZIONE COMPENSI

Completata la progettazione o la realizzazione, il responsabile del procedimento trasmette al dirigente, con una relazione finale, gli elaborati progettuali o contabili certificando il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei contenuti dell'incarico.

Il dirigente valuta il procedimento effettuato sotto i vari aspetti, compreso quello della qualità e del rispetto dei termini di collaudo finale, il cui mancato raggiungimento potrà incidere rispettivamente per una percentuale fino al 30% (qualità) e fino al 70% (rispetto dei termini) della somma predestinata.

La liquidazione dei compensi avviene a cura del Dirigente sulla base dei criteri prefissati e della tipologia progettuale. La liquidazione egli oneri spettanti al responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) il 40% ad approvazione del progetto esecutivo;
- b) il 40% ad ultimazione dei lavori;
- c) il 20% ad approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo e pagamento di tutti i creditori;
- d) il 100% al rilascio da parte del responsabile del procedimento della dichiarazione che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte per quanto riguardano i lavori in economia (in amministrazione diretta o per cottimi).

Qualora l'opera sia finanziata da contributi, mutui o altri tipi di finanziamento particolare il saldo di cui alla lettera c) verrà liquidato alla riscossione dei saldi sui finanziamenti sopraccitati.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce il precedente.

Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

ART. 16 – DEFINIZIONE RAPPORTI OPERE PREGRESSE

Il presente regolamento si applica a tutte le opere pubbliche e a tutti gli atti di pianificazione in corso di realizzazione.

